



VERBALE N°2 – PRIMA RIUNIONE

O.D.G

1. Revisione regolamento della Consulta
2. Proposta per la creazione di una Commissione orari
3. Discussione sulla sovrapposizione di esami e lezioni
4. Lettura e approvazione della comunicazione di saluto al corpo studenti
5. Pianificazione delle risorse social della Consulta
6. Varie ed eventuali

La riunione inizia alle 10.30, sono presenti ERICA ARTINA, presidente e rappresentante in Consiglio Accademico, ALESSANDRO MARINUCCI, vicepresidente, MATTEO BERTONCELLO, segretario e MARTA CANEPA, rappresentante degli studenti in Consiglio Accademico. Si procede con la stesura di un nuovo regolamento della Consulta, il quale viene approvato all'unanimità da tutti i componenti della Consulta, viene allegato al verbale e sarà presentato in Consiglio Accademico in data 14/03/2022.

In merito alla proposta di una commissione orari si discute sull'organizzazione dei corsi durante l'anno e si propone di ottimizzare l'organizzazione didattica creando un tavolo di lavoro composto dal Delegato del Direttore per la Didattica, un rappresentante degli studenti, nominato dalla consulta, e un delegato della segreteria. Si pone l'attenzione alla problematica della sovrapposizione di esami e lezioni. La Consulta richiede che durante le sessioni d'esame, le lezioni dei corsi teorici vengano sospese in modo da permettere agli studenti di prepararsi in modo adeguato agli esami. Il punto 4 e punto 5 all'odg vengono rimandati alla seduta del 15/03/2022. La seduta si conclude alle 13.30. Il verbale è approvato.

Il segretario

Il presidente

Bergamo, 12 marzo 2022



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Consulta degli Studenti ai sensi dell'art.12 del D.P.R.132/2003 e dell'art.17 dello Statuto del Conservatorio.

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

per "Ministro", il Ministro dell'Università e della Ricerca;

per "Conservatorio", il Conservatorio di Musica "Gaetano Donizetti" di Bergamo;

per "Direttore", il Direttore del Conservatorio;

per "Consulta", la Consulta degli Studenti del Conservatorio;

per "Presidente", il Presidente della Consulta.

TITOLO I: FINI PRINCIPI E COMPOSIZIONE

Articolo 1

Funzioni ed attività

1. La Consulta degli Studenti del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'istituzione stessa. Ai sensi dell'art. 17 comma 2 dello Statuto del Conservatorio, ha funzioni sia propositive sia consultive nei confronti degli organi di gestione e governo. In particolare:

- a. esprime i pareri previsti dallo Statuto del Conservatorio;
- b. indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti;
- c. preventivamente all'approvazione dal Consiglio Accademico, compila il Regolamento degli Studenti, il Regolamento della Consulta e presta il debito supporto per l'elaborazione del Regolamento Generale del Conservatorio, condividendone le responsabilità;
- d. designa i rappresentanti degli Studenti in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione;
- e. fa parte della commissione elettorale e della commissione di seggio delle elezioni dei componenti della Consulta subentrante;
- f. promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l'organizzazione di attività, eventi e manifestazioni studentesche, e appronta all'occorrenza bandi e normative che ne disciplinino lo svolgimento.

2. La Consulta può essere sentita sulle modifiche della qualità dei servizi offerti dal Conservatorio agli studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti.

Articolo 2

Composizione, Cariche e Compiti della Consulta degli Studenti

1. Il numero di studenti eletti, che fanno parte della Consulta, dipende dalla quantità di studenti iscritti presso l'Istituto, secondo le proporzioni numeriche indicate nel D.P.R. 132/03 all'art.12, comma 1 di cui almeno due iscritti ai corsi ordinamentali di triennio e/o biennio.
2. La Consulta è formata da: Presidente, Vicepresidente e Segretario. Il presidente viene eletto, tra i componenti della Consulta a scrutinio segreto; il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica.
3. Il Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilirne l'ordine del giorno e di coordinare le attività della Consulta. Il Presidente, inoltre, è componente di diritto della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte degli ISSM; pertanto, parteciperà a tutte le Conferenze che verranno convocate. Nel caso in cui sia impossibilitato a recarsi alla Conferenza verrà delegato il Vicepresidente.
4. Il Presidente nomina tra i componenti un Vicepresidente, che lo affianca nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza o di temporanea indisponibilità assumendo tutte le prerogative previste, incluso il potere di firma.
5. La Consulta nomina un Segretario, cui spetta il compito di redigere il verbale di ciascuna seduta della Consulta e provvedere alla loro archiviazione e pubblicazione.
6. La Consulta degli Studenti nomina due rappresentanti per il Consiglio Accademico e un rappresentante per il Consiglio di Amministrazione che possono essere componenti della Consulta stessa.
7. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con gli studenti e rendere sempre più capillare la comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni dipartimento fino a un massimo di due studenti Referenti, nominati dalla Consulta con approvazione del Consiglio Accademico, con il compito di farsi portavoce delle problematiche del rispettivo settore disciplinare di appartenenza. Gli studenti referenti non partecipano alle riunioni della Consulta.
8. I Referenti devono essere regolarmente iscritti ai corsi ordinamentali o sperimentali e non devono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva
9. Il mandato dura per tutta la durata del mandato della Consulta. Lo studente decade dalla carica al venir meno di uno dei requisiti di cui al comma precedente o nel caso di dimissione volontaria.

Articolo 3

Durata del mandato

1. Le elezioni della Consulta degli studenti si rendono necessarie al termine di un mandato triennale come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R n°132/03: le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta stessa e devono garantire la più ampia partecipazione.
2. La Consulta resta in carica per un mandato triennale, con scadenza il 31 ottobre. 3. Il mandato di ogni componente eletto nella Consulta è rinnovabile consecutivamente una sola volta, decade qualora venga meno la sua iscrizione all'Istituto e se non vi sono gravi sanzioni disciplinari, previa delibera del Consiglio Accademico.

TITOLO II: FUNZIONAMENTO

Articolo 4

Insediamiento

1. In occasione della prima riunione tutti i Componenti della Consulta sono tenuti alla lettura del presente Regolamento e dello Statuto del Conservatorio, la cui presa visione verrà verbalizzata.
2. La Consulta nella prima riunione elegge un Presidente con le modalità previste dall'art. 2, comma 2.

Articolo 5

Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione è disposta dal Presidente, in assenza dal Vicepresidente, della Consulta ed è inviata per via telematica a tutti i componenti.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'ordine del giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno cinque giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
3. Le sedute d'urgenza possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni impellenti che provengano dai rappresentanti studenteschi negli organi di governo, ovvero di questioni inderogabili che necessino di una immediata trattazione.
4. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.
5. All'inizio della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza.
6. Le sedute della Consulta sono valide se ad esse è presente la metà più uno dei componenti in carica.
7. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.
8. Qualora uno o più Componenti lasci la riunione, facendo venire meno il numero legale, la seduta viene sciolta.
9. Qualora non vengano esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta sarà aggiornata ad una data approvata a maggioranza assoluta dei Componenti, individuata entro i 7 giorni successivi.

Articolo 6

Modalità di discussione e votazione

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate, di regola, con scrutinio palese.
3. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 7

Verbali di seduta

1. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
2. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
3. Di ogni riunione si redige l'apposito verbale.
4. I verbali vengono inviati ai membri della Consulta mediante posta elettronica e devono essere approvati prima della convocazione.
5. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituto ed affissi alla bacheca della Consulta.
6. La Consulta agisce in base ai principi di trasparenza pertanto tutti i documenti sono accessibili e chiunque ha diritto di conoscerli; i componenti della consulta del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione devono avere accesso sempre, mentre tutti gli altri soggetti dovranno fare richiesta di accesso agli atti al Presidente.

Articolo 8

Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, almeno due volte l'anno, dalla Consulta che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a darne la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea.
3. All'Assemblea degli Studenti sono tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituto.
4. Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per tutta la durata dell'Assemblea.
5. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un moderatore e un segretario verbalizzante.
6. Il Presidente presiede l'Assemblea e coordina i vari interventi. Qualora sia necessario può richiedere l'allontanamento degli individui che risultino di impedimento allo svolgimento dell'assemblea.

Articolo 9

Necessità logistiche

1. Per la riunione della Consulta degli Studenti l'Amministrazione del Conservatorio mette a disposizione un locale all'interno dell'Istituto assicurando, inoltre, i mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Ai membri della consulta è riconosciuto un gettone di presenza per le riunioni secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. 132/2003.
3. La consulta può avvalersi della collaborazione della segreteria di Istituto per fotocopie o stampa di documenti necessari alle riunioni della Consulta.
4. La Consulta si avvale di un canale di comunicazione sulla piattaforma online del Conservatorio con l'utilizzo, inoltre, di una mail ufficiale.

TITOLO III: CESSAZIONE DI SERVIZIO

Articolo 10

Cessazione anticipata dello status di Componente della Consulta

1. Lo status di Componente della Consulta cessa anticipatamente per:
 - a. decadenza d'ufficio della Consulta di cui all'art. 3, comma 2;
 - b. dimissioni volontarie;
 - c. cessazione, a qualsiasi titolo, della funzione di studente;
 - d. cinque assenze consecutive e/o ingiustificate a riunioni debitamente convocate;
 - e. tre assenze non consecutive e ingiustificate, nell'arco di un Anno Accademico, a riunioni debitamente convocate;
 - f. scioglimento della Consulta;
 - g. per inadempienza o qualora ci siano atteggiamenti non consoni che minano la collaborazione tra i componenti della Consulta.
2. Nel caso di dimissioni volontarie, il componente dimissionario è tenuto a presentare comunicazione scritta al Presidente motivando sinteticamente la ragione della sua decisione. Sono insindacabili e irrevocabili, e decorrono dal momento in cui vengono ufficialmente registrate.
3. La carica del Presidente, in caso di cessazione o revoca, viene assunta dal Vicepresidente, che sarà considerato Presidente ad interim, in attesa di nuove elezioni che devono aver luogo entro 30 giorni.
4. Qualora un componente della consulta sia inadempiente, sarà soggetto a sanzioni disciplinari.

Articolo 11

Subentro in caso di cessazione anticipata e mobilità internazionale

1. In caso di cessazione anticipata dello status di Componente della Consulta subentra automaticamente il primo dei non eletti, secondo il numero di preferenze.
2. Qualora la graduatoria dei non eletti sia esaurita, scaduta, o non vi siano non eletti, si procederà ad elezioni suppletive entro 30 giorni.
3. La graduatoria dei non eletti non ha più validità al decorrere del 120 giorno dall'elezione della nuova consulta.
4. Nel caso in cui uno o più Componenti della Consulta debbano assentarsi per un periodo di mobilità internazionale, per l'intero periodo di assenza il Direttore nomina in loro sostituzione Componenti supplenti individuati tra i primi dei non eletti della precedente tornata elettorale.
5. Qualora la graduatoria dei non eletti sia esaurita, scaduta, o non vi siano non eletti, la Consulta nomina un Componente tra gli aventi diritto al voto.
6. Qualora, nel frattempo, un Componente della Consulta decada dalla carica, il Componente supplente, solo nel caso in cui sia nominato tra i primi dei non eletti della precedente tornata elettorale, diventerà Componente effettivo della Consulta.

Articolo 12

Scioglimento della Consulta e decadenza d'ufficio

1. La Consulta si scioglie nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.
2. Tutti i Componenti della Consulta decadono d'ufficio dal loro mandato quando la Consulta non si riunisce per 120 giorni consecutivi.
3. La decadenza d'ufficio viene disposta dal Direttore del Conservatorio, con Decreto pubblicato sul Sito del Conservatorio.
4. In caso di decadenza d'ufficio e di scioglimento della Consulta, il Direttore, entro 5 giorni, procede all'indizione delle elezioni, che devono aver luogo entro 30 giorni.

TITOLO IV: ELEZIONI DELLA CONSULTA

Articolo 13

Bando

1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico. Il Direttore, con apposito decreto emanato almeno 25 giorni prima della data fissata per le votazioni, specifica il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. In sede di prima applicazione il Direttore può concordare con il Presidente della Consulta tempistiche abbreviate, per l'espletamento delle procedure elettorali.
3. In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti della Consulta, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, le elezioni suppletive sono indette entro il 30° giorno successivo all'effettiva cessazione.
4. Nel caso di cui all'art.14, comma 1 del presente regolamento della Consulta degli Studenti il Direttore indice nuove elezioni entro 30 giorni.
5. Il bando dovrà indicare:
 - a. il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
 - b. le date, il luogo e gli orari di apertura e chiusura del seggio elettorale;
 - c. requisiti dell'elettorato attivo e passivo
6. Il bando è affisso all'Albo d'Istituto, pubblicato sul sito web del Conservatorio e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica istituzionale a tutti gli studenti.

Articolo 14

Requisiti per le Candidature

1. Gli studenti che intendono candidarsi per far parte della Consulta degli Studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. un'età compresa tra i 18 e i 40 anni
 - b. iscrizione e frequenza regolare a un corso propedeutico o di nuovo ordinamento.
2. Non si accettano candidature se lo studente:
 - a. si è ritirato dal Conservatorio

- b. ha rinunciato agli studi.
- c. è fuori corso
- d. ha già effettuato due mandati triennali sia consecutivi che distanti nel tempo

Articolo 15

Presentazione della Candidatura

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità, come disposti dall'art. 14 comma 1, mediante raccomandata a mano da presentare c/o la Segreteria dell'Istituto che provvederà a protocollarla, oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
2. Le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza della presentazione delle domande presso l'Ufficio Protocollo del Conservatorio.
3. L'Ufficio protocollo trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature - e relativi programmi elettorali - saranno altresì affissi all'Albo degli Studenti.

Articolo 16

Elettorato

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai corsi propedeutici e di nuovo ordinamento.
2. Sono esclusi dall'esercizio del diritto di elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con provvedimento del Direttore divenuto definitivo.

Articolo 17

Commissione Elettorale

1. Viene nominata dal Presidente della Consulta uscente la Commissione Elettorale; la Commissione nomina al proprio interno un Presidente e un Segretario.
3. La Commissione ha il compito, entro 5 (cinque) giorni dalle elezioni, di formare gli elenchi degli elettori attivi. La Commissione ha, inoltre, il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
4. La Commissione, si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente di Commissione. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.
5. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della Segreteria Didattica e dei coadiutori.

Articolo 18

Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento.
2. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a due preferenze se i componenti della Consulta da eleggere sono tre. In ogni altro caso possono essere espresse preferenze in numero massimo pari ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti della Consulta da eleggere.
3. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

Articolo 19

Scrutinio e nomina degli eletti

1. Al termine delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale, sulla base delle comunicazioni ricevute dal Presidente del Seggio, accerta la validità delle elezioni. Le votazioni risultano valide, e si dà luogo allo scrutinio delle schede, se vi hanno preso parte almeno il 10 % +1 degli aventi diritto al voto.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum, fermo restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute in un turno di ballottaggio, da tenersi sette giorni dopo il primo turno. Il turno di ballottaggio sarà valido a prescindere dal numero di elettori partecipanti al voto.
3. Al termine delle votazioni, il presidente del Seggio Elettorale apre l'urna sigillata ed estrae le schede una alla volta. Il Presidente provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
4. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
5. La Commissione di Seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica per un triennio.

Articolo 20

Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali

1. La Consulta, ai sensi dello Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali nel numero di: - due in seno al Consiglio Accademico; - uno in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. I rappresentanti in seno al Consiglio Accademico e in seno al Consiglio di Amministrazione vengono eletti secondo i requisiti di cui l'Art 21 fa riferimento e ricoprono tale incarico per l'intera durata del mandato della Consulta.
3. Le cariche non sono cumulabili.
4. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta

all'interno degli stessi. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del Giorno, sull'andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi.

5. La Consulta ha facoltà di revocare le suddette cariche di rappresentanza con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi.

6. Nel caso di rinuncia del designato si procede a nuove designazioni interne.

Articolo 21

Requisiti di elezione per i Rappresentanti nel Consiglio Accademico e di Amministrazione

1. Possono essere nominati gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. un'età compresa tra i 18 e i 40 anni
- b. iscrizione e frequenza regolare a un corso propedeutico o di nuovo ordinamento.
- c. abbiano titoli artistici-culturali e/o esperienza in ambito musicale per il consiglio accademico
- d. abbiano titoli di studio e/o esperienza in ambito amministrativo

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Modifica al regolamento

1. Il presente regolamento è adottato dalla Consulta previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico.

2. Eventuali modifiche al regolamento devono essere votate dalla Consulta a maggioranza qualificata e approvate dal CdA.

La consulta degli studenti